



EUROPEAN HEART AND LUNG
TRANSPLANT FEDERATION



A.C.T.I. CAMPANIA
Associazione Cardio Trapiantati Italiani



STATUTO

**Ver.1 in vigore dal
16 Febbraio 2016**

**Ver.2 in vigore dal
11 Luglio 2019**

**VER.3 in vigore dal
01 Marzo 2024**





STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita un'organizzazione di volontariato denominata "ACTI Campania OdV - Associazione Cardiotrapiantati e Cardiopatici Italiani Campania", di seguito denominata "ACTI Campania".
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'associazione ha sede legale ed operativa presso la residenza del Segretario pro-tempore previsto al successivo art.23.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "ACTI Campania" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera prevalentemente nei territori delle Regioni Campania, Basilicata, Calabria e Molise (senza alcuna esclusione per eventuali soci appartenenti ad altre regioni italiane od altre nazioni europee).
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1), lettera a) del D.Lgs. 117/17.

Art. 4

Finalità

- 1) L' "ACTI Campania" esercita in via principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali come indicato all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 lettera a), h) e lettera i):
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale, così come specificato nel medesimo art. 5 del D.Lgs. 117/2017

L' ACTI Campania intende inoltre perseguire le seguenti attività

- a) rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei trapiantati di cuore e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabile per la sopravvivenza l'intervento di trapianto cardiaco, nonché dei trapiantati di polmone e dei cardiopatici in genere;
- b) promuovere ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di trapianto, alle persone che hanno subito un impianto di sistemi di supporto cardiaco (VAD) sia in attesa di trapianto sia di "destination therapy", cioè fino a fine vita, il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, prima e dopo l'intervento;
- c) sensibilizzare la pubblica opinione sul prelievo e donazione di organi, per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di trapianto cardiaco e polmonare, intervenendo anche in sede parlamentare per una sollecita e adeguata disciplina del prelievo e del trapianto di cuore e dei polmoni;
- d) sollecitare gli Enti pubblici, in specie Regioni e Unità Sanitarie Locali, a garantire condizioni ottimali sotto il profilo strutturale ed organizzativo per l'esecuzione degli interventi di trapianto cardiaco e polmonare;
- e) promuovere presso gli Enti predetti e l'Amministrazione statale ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia;
- f) svolgere ogni azione intesa a garantire la migliore qualità di vita dopo l'intervento, nonché l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psico-fisica dopo l'intervento;
- g) promuovere in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei trapiantati di cuore e di polmone;

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

In particolare, manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di organi.

L'Associazione riconosce ed è riconosciuta dalla Associazione Nazionale Cardiotrapiantati A.C.T.I. e pur avendo gestione amministrativa autonoma ne persegue gli stessi principi ispiratori che sono tra l'altro contenuti nel presente Statuto

2. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà tuttavia esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse di quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;
 - b. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario e per il compimento dei relativi atti giuridici sarà delegato il Presidente;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - e. dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, di norma, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria

struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. ACTI Campania risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.



Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All' ACTI - Associazione Cardiopiantati e Cardiopatici Italiani Sezione Campania possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente ed associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. I soci dell'ACTI Campania saranno automaticamente associati all'Associazione Nazionale Cardiopiantati ACTI.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
2. Il numero di Soci è illimitato. L'Associazione si compone di Soci Costitutori, Soci effettivi, Soci sostenitori, Soci onorari e Soci simpatizzanti.
 - a. Può essere "Socio Effettivo":
 - I. colui che ha subito un trapianto di cuore o colui che, su qualificato parere di esperti sanitari debba sottoporsi a tale intervento, o colui che risulti cardiopatico, nonché i rispettivi familiari.
 - II. La persona che, avendo comprovata competenza ed esperienza in materia sociale e/o sanitaria, metta a disposizione gratuitamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi sociali.
 - b. Il Socio firmatario dell'atto costitutivo dell'Associazione assume la qualifica di "Socio Costitutore".
 - c. Il Socio che oltre al versamento della quota associativa, contribuisce in maniera significativa all'attività dell'associazione assume la qualifica di "Socio Sostenitore".
 - d. Può essere "Socio Onorario" la persona fisica o giuridica che favorisce in modo rilevante il perseguimento degli scopi sociali. Tale titolo sarà deliberato dal Consiglio Direttivo, che potrà anche attribuire il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione a persona particolarmente degna e benemerita dell'Associazione.
 - e. Sono soci simpatizzanti tutti coloro che non rientrano nelle categorie da "a" a "d".
3. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di elegerli e di approvare il bilancio.
4. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota sociale, che sarà determinata annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo od Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Segretario e il Tesoriere;
- 5) l'Organo di controllo e il Revisore dei conti;
- 6) il Collegio dei Proviviri.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il tesseramento dell'anno precedente (fino al 31 marzo) e quanti hanno regolato il tesseramento per l'anno in corso (dopo il 31 marzo).
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente e nel caso di legittimo impedimento può delegare per iscritto un altro socio. Ogni membro può essere, per ciascuna Assemblea, portatore di due deleghe

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, sia fisica che con delega, della maggioranza dei soci.
2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione, si passerà automaticamente ad una seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima; in tal caso l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, sia fisica, che con delega, di almeno la maggioranza dei Soci, come stabilito dal CC e dal D.Lgs. 117/17

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, ovvero, su richiesta di almeno il 10% dei soci presenti, esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti;
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in regola o l'unanimità dei presenti nel caso previsto al punto 2 del precedente art.16.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
 - ◆ determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo
 - ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali Revisori dei Conti;
 - ◆ eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
 - ◆ ratificare la delibera del Consiglio Direttivo riguardante, la quota associativa annuale;
 - ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
 - ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - ◆ ratificare eventuali Regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo
 - ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- ◆ deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale;
- ◆ deliberare il mutamento della forma giuridica;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

Consiglio Direttivo od Organo di amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 8 membri eletti dall'Assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In mancanza provvede con cooptazione di un socio da parte del Consiglio Direttivo. Il membro cooptato dovrà essere ratificato nella prima Assemblea utile. Esso dura in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno il 50% dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica, o a mezzo posta elettronica.
6. Nella prima seduta, convocata dal consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ delibera la quota associativa annuale che sarà poi ratificata dall'Assemblea
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi e gli uffici dell'associazione.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

Art. 24

Il Tesoriere

1. L'associazione ha un Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo il quale provvede:
 - a) alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
2. La carica di tesoriere può essere conferita, su decisione del Consiglio Direttivo, ad interim al Segretario.

Art. 25

L'Organo di controllo

1. E' nominato l'Organo di Controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'Organo di Controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro;
3. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. L'Organo di Controllo, può in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26

Il Revisore legale dei conti

1. E' nominato il Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. Il Revisore Legale dei Conti è iscritto nell'apposito registro;
3. Il Revisore Legale dei Conti:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il Revisore Legale dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 soci in regola ed è nominato all'occorrenza dal Consiglio Direttivo e dura in carica per il periodo strettamente necessario alla funzione attribuitagli.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di dirimere eventuali controversie fra i soci e di valutare eventuali casi di non rispetto dello statuto, relazionando al consiglio direttivo con proposta di eventuali provvedimenti da adottare.

Titolo V

Il bilancio

Art. 28

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. È redatto, se ne ricorrono le condizioni, secondo le forme previste dall'art. 13, comma 1-2 e dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017
3. Il bilancio è redatto dall'Organo di Amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti.
4. Il bilancio annuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
7. Il bilancio, se richiesto dalle normative vigenti, verrà depositato, successivamente alla sua approvazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ACTI
Campania



Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 29

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 30

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

